

C231 PAPERS

Sull'applicabilità dell'istituto della sospensione del
procedimento penale per messa alla prova alle persone
giuridiche

Avv. Corinna Fabbri | Avv. Camilla Moretti

Avv. Corinna Fabbri | Avv. Camilla Moretti

ABSTRACT

Il presente contributo affronta la delicata tematica relativa alla compatibilità tra la finalità preventiva sottesa al D.lgs. n. 231/2001 e le misure premiali e di probation giudiziale introdotte nel procedimento penale. Particolare attenzione viene riservata alla recente giurisprudenza di merito che si è interrogata sulla applicabilità dell'istituto della messa alla prova alle persone giuridiche, dando vita ad un acceso dibattito, tutt'ora irrisolto.

SOMMARIO: [↗](#) Il D.lgs. n. 231/2001 e le misure premiali. [↗](#) L'istituto della messa alla prova. [↗](#) La diaatriba giurisprudenziale sulla applicabilità della MAP alle persone giuridiche. [↗](#) Riflessioni conclusive.

[↗](#) Il D.lgs. n. 231/2001 e le misure premiali

Nel nostro ordinamento, al fine di reprimere il crescente fenomeno della criminalità d'impresa ed ottemperare agli obblighi sovranazionali, è stato introdotto il D.lgs. n. 231/2001. Esso si è posto, quale obiettivo, quello di dettare una disciplina omogenea relativa all'accertamento della diretta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati – presupposto, commessi dalle figure apicali, di vertice e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali, nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso.

L'impianto normativo del decreto si è caratterizzato per una forte inclinazione special-preventiva, essendo finalizzato alla promozione della legalità all'interno degli enti e delle organizzazioni giuridiche complesse. Il legislatore ha così elaborato numerose forme di esenzione o riduzione delle sanzioni applicabili, da un lato, a fronte di condotte riparatorie e, dall'altro, per l'esistenza di modelli organizzativi idonei a ridurre il rischio di commissione di illeciti penali.

Tuttavia, tale riforma non ha prodotto, in concreto, i risultati auspicati, traducendosi, il più delle volte, in un sistema solamente punitivo, a causa della inidoneità della maggior parte



Avv. Corinna Fabbri | Avv. Camilla Moretti

dei modelli organizzativi adottati dalle persone giuridiche, che ha determinato il coinvolgimento diretto delle stesse nel procedimento penale.

Orbene, le problematiche applicative connesse alla finalità premiale e non punitiva del decreto sono nuovamente emerse al cospetto dei nuovi e sopravvenuti istituti di non punibilità, di *probation* giudiziale e comunque di strumenti speciali rispetto all'ordinario procedimento penale.

L'istituto della messa alla prova

Tra i tanti, merita particolare attenzione l'istituto della messa alla prova. La L. n. 67/2014 ha introdotto l'istituto della messa alla prova agli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater del codice penale, oltre che agli artt. 464 bis e seguenti del codice di procedura penale.

Dal punto di vista processuale, esso può inquadrarsi come procedimento speciale, mentre, sul piano sostanziale, si tratta di una causa di estinzione del reato, ossia un fatto giuridico che fa venir meno la punibilità di un illecito penale.

Trattasi di una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti, sebbene già nota nel procedimento minorile, che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale in primo grado a fronte di reati di minore allarme sociale.

In particolare, alla misura possono accedere gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 cod. proc. pen. Si evidenzia che lo strumento non può essere concesso più di una volta ed è escluso nei casi in cui l'imputato sia dichiarato, dal Giudice, delinquente abituale, professionale o per tendenza. Con l'ordinanza di sospensione del procedimento penale, l'imputato è affidato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per lo svolgimento, per il periodo di tempo stabilito dal Giudice in base alla gravità del reato per cui si procede, di un programma di trattamento, precedentemente redatto, che prevede alcune attività obbligatorie, quali, ad esempio, il lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie,



Avv. Corinna Fabbri | Avv. Camilla Moretti

risarcimento del danno e mediazione con la vittima del reato. All'esito del periodo di messa alla prova, nell'udienza finale di verifica, il Giudice valuta il programma svolto dall'imputato, anche sulla base della relazione dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e, in caso di esito positivo, dichiara l'estinzione del reato.

Pertanto, la messa alla prova è un istituto che valorizza le condotte *post-factum*, perseguendo scopi di deflazione processuale e sostanziale.

Tale misura ha sollevato dubbi in merito alla possibilità di estenderne l'operatività anche a favore delle imprese, soprattutto al fine di restituire forza alla preminente finalità preventiva del D.lgs. n. 231/2001.

In merito a ciò, si è registrato un acceso contrasto nella giurisprudenza di merito.

La diatriba giurisprudenziale sulla applicabilità della MAP alle persone giuridiche

Il primo indirizzo si è espresso in senso negativo e, in particolare, per la prima volta, con l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. XI, del 27 Marzo 2017, la cui motivazione prende le mosse dall'assenza di una previsione che attribuisce alle persone giuridiche la facoltà di avvalersi della *probation*. Difatti, si è evidenziato che il vuoto normativo non potesse essere colmato mediante il ricorso alla tecnica della analogia, vietata espressamente in materia penale, con riguardo ad un sistema punitivo che comporta lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rientrando comunque nella categoria delle sanzioni penali. Peraltro, secondo tale tesi, la traslazione del rito speciale alle persone giuridiche comporterebbe una violazione degli artt. 3 e 25 Cost., in quanto consentirebbe al Giudice di autodeterminare i profili oggettivi e soggettivi dell'istituto, oltrepassando gli invalicabili limiti dell'attività interpretativa riconosciuta al giudicante, addivenendo ad una funzione creativa del diritto. Infine, si evidenzia che, a favore degli enti, gli artt. 12, 17, 49 e 78 del D.lgs. n. 231/2001, già



[Avv. Corinna Fabbri](#) | [Avv. Camilla Moretti](#)

prevedono alcuni strumenti premiali, riparatori, risarcitori e riorganizzativi a fronte della commissione di reati.

Recentemente, il sopraesposto indirizzo è nuovamente emerso, in un giudizio in cui, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero ed a fronte della commissione, da parte di una persona fisica, dei reati di induzione indebita e truffa ai danni dello Stato, il GIP di Bologna, con ordinanza del 10 Dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile la richiesta. Il giudicante ha motivato il diniego, affermando che l'istituto della messa alla prova, da un lato, non è compatibile con un imputato persona giuridica dal punto di vista sostanziale, processuale e della finalità e dall'altro, soprattutto che esso è modellato sulla figura dell'imputato persona fisica, come si desume da alcuni riferimenti normativi, quali il giudizio prognostico sull'astensione dalla commissione di altri reati, la situazione personale, economica e familiare del soggetto, nonché lo svolgimento, in prima persona, di attività di volontariato. Pertanto, una estensione della messa alla prova agli enti comporterebbe la privazione ontologica della sua esecuzione, non essendo più un percorso di risocializzazione e reinserimento sociale, ma solamente un aggravio economico in capo alla società.

Dall'altro lato, l'impostazione giurisprudenziale positiva è stata recentemente espressa ed applicata dal GIP di Modena, con ordinanza dell'11 Dicembre 2019 e successiva sentenza di non luogo a procedere del 19 Ottobre 2020.

Nel caso di specie, la sospensione del procedimento penale con messa alla prova è stata concessa nei confronti di una società operante nel settore della produzione di generi alimentari, indagata per l'ipotesi di cui all'art. 25 bis1 del D.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 515 cod. pen., dopo aver appurato l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato.

La decisione è stata fondata su una eterointegrazione normativa degli artt. 34 e 35 del D.lgs. n. 231/2001, i quali stabiliscono il rinvio alle norme del codice di procedura penale.

Il Giudice ha ritenuto che l'applicazione della messa alla prova non implicasse forzature interpretativo – ermeneutiche, ma al contrario, per la sua ratio deflativo – premiale,



[Avv. Corinna Fabbri](#) | [Avv. Camilla Moretti](#)

presentasse particolari assonanze con le condotte di ravvedimento e recupero della legalità nell'arco processuale da parte delle società. Inoltre, la pronuncia ha superato la ritenuta incompatibilità oggettiva ed ontologica della misura agli enti, anche alla luce della operatività di istituti simili, quali il giudizio immediato e direttissimo.

Nella vicenda concreta, l'impresa, attraverso il programma di trattamento redatto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, aveva dichiarato di voler provvedere, in maniera seria e tempestiva, alla eliminazione degli effettivi negativi del reato, al risarcimento degli eventuali soggetti danneggiati, al riesame e revisione del modello di organizzazione e gestione ed allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di generi alimentari ad un organismo religioso che gestiva un punto di ristorazione rivolto a persone bisognose. Verificato il corretto e positivo svolgimento di tutti gli adempimenti, il Giudice ha dichiarato estinto il reato.

Con tale decisione, si apre la strada della ammissibilità della sospensione del procedimento penale con messa alla prova nei confronti delle persone giuridiche, operando una piena equiparazione tra persone fisiche ed enti, in merito a numerosi profili, quali il programma di trattamento, l'impostazione e le finalità, nonché le modalità esecutive e procedurali dell'istituto. Peraltro, anche per gli enti, la richiesta di sospensione può essere presentata entro le conclusioni dell'udienza preliminare o, in assenza della stessa, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.

Analizzando più approfonditamente la nuova impostazione giurisprudenziale, occorre interrogarsi su alcune questioni controverse.

In primo luogo, quanto alle condizioni soggettive previste per la concessione della misura, occorre circoscrivere l'accesso alla messa alla prova alle persone giuridiche che non ne abbiano già beneficiato, escludendo quindi le imprese recidive. Oltre a ciò, è essenziale che l'ente sia dotato di un modello organizzativo precedente la commissione dell'illecito, seppur valutato come non adeguato.



[Avv. Corinna Fabbri](#) | [Avv. Camilla Moretti](#)

In secondo luogo, occorre soffermarsi sulle condizioni oggettive dell'istituto. Secondo una impostazione strettamente letterale, si deve applicare la messa alla prova solo a fronte di illeciti penali minoritari o comunque non caratterizzati da spiccata gravità. Tuttavia, tale restrizione appare in contrasto con la finalità deflattiva e premiale per gli enti, i quali, soprattutto a fronte delle più gravi manifestazioni di criminalità, devono essere spinti ad investire di più sulla prevenzione e gestione della propria organizzazione. Pertanto, si ritiene corretto che lo sforzo riorganizzativo dell'impresa debba essere promosso proprio rispetto ai reati più gravi così da prevenirli in futuro. Tra l'altro, tale conclusione appare essere pienamente in linea anche con l'ispirazione rieducativa della misura e la sua efficacia generalizzata, già riconosciuta nel procedimento minorile.

In merito ai contenuti della prova, l'ente deve attuare le condotte riparatorie e risarcitorie di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 231/2001 e riscrivere correttamente il modello organizzativo giudicato non idoneo, secondo il programma di trattamento redatto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Infine, in relazione alla presunzione di innocenza, si evidenzia che il programma di trattamento deriva da una scelta volontaria della persona giuridica, non essendo invece una forma velata di condanna del soggetto.

Si osserva, infine, come, secondo la recente impostazione interpretativa, l'istituto della messa alla prova applicato alle persone giuridiche abbia quale finalità il graduale reinserimento dell'imputato, attraverso l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli dell'illecito penale, il risarcimento del danno ove possibile, l'integrazione del modello organizzativo dell'impresa e lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. In tale ottica, quindi, si possono istituire corsi di formazione gratuita, sostenere organizzazioni di volontariato, sociali e sanitarie, nonché promuovere iniziative capaci di portare effetti benefici all'intera società. A ciò si aggiunga la celerità del procedimento e quindi, da un lato, la rapida uscita dal circuito processuale delle persone giuridiche e, dall'altro lato, l'inflazione del carico deflattivo in sede giudiziaria.



[Avv. Corinna Fabbri](#) | [Avv. Camilla Moretti](#)

Da ultimo, l'introduzione della messa alla prova per gli enti può ridurre i rischi derivanti dal semplice coinvolgimento, nel procedimento penale, in particolare, per le imprese che, lavorando con la pubblica amministrazione, devono dichiarare se, nei loro confronti, siano state applicate le sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001.

Riflessioni conclusive

In conclusione, ad oggi, appare evidente la necessità di una riforma dell'intera disciplina destinata agli enti, finalizzata a colmare le lacune legislative che, negli anni, si sono presentate nell'applicazione concreta delle norme.

